

CONTRATTI DI SVILUPPO

Adempimenti per la richiesta di anticipazione del 40% delle agevolazioni

L'anticipazione, richiesta ai sensi dell'art.11 comma 4 del DM 9 dicembre 2014 e succ.ve modifiche, dovrà essere alternativamente garantita:

1. da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti nell'Albo Unico delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

L'elenco delle banche e dei gruppi bancari (primi due elenchi) è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <http://siotec.bancaditalia.it/sportelli/jsp/layout/home.jsp?detail=download>

2. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento.

L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia;

- all'Elenco I in appendice all'Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

3. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi.

L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- all'Elenco II in appendice all'Albo.

Le polizze fidejussorie di cui al presente punto 3. saranno accettate entro il limite massimo di € 100.000,00